

Statuto della Federazione "ASSOTIC"

(Associazioni degli Organismi operanti nel settore

Testing, Ispezioni e Certificazioni)

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE

Articolo 1

E' costituita con sede in Bologna una associazione in forma di federazione denominata **"Associazioni Italiane operanti in ambito TIC"**, in breve **"ASSOTIC"** (d'ora in poi anche "Federazione" o "ASSOTIC").

Per TIC si intende Testing, Inspection, Certification.

Nel caso in cui la Federazione si dotasse dei requisiti patrimoniali previsti dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs.

3 luglio 2017 n. 117 e volesse in futuro chiedere la iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.

117, essa assumerà la denominazione "Associazioni Italiane operanti in ambito TIC - ETS", in breve "ASSOTIC - ETS".

La federazione è l'espressione unitaria delle Associazioni di Organismi che esercitano in Italia e/o all'estero una o più delle seguenti attività in via principale: Laboratorio di Prova, Laboratorio di Taratura, Organismo di Valutazione della Conformità e di Certificazione, Organismo di ispezione, in ambito volontario e/o cogente.

La Federazione elegge la propria sede in Bologna.

Il Consiglio Federale ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.

La Federazione non persegue scopi di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Federazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità indicate all'articolo 2.

La Federazione si impegna a garantire, nei confronti delle associazioni federate e nel rispetto dei loro statuti, la piena trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa.

La Federazione, attraverso il suo legale rappresentante

pro-tempore, è l'unica proprietaria del marchio registrato ASSOTIC, nonché del segno raffigurato che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a farne uso gratuitamente, nella loro attività, tutti i membri degli Enti federati, finché perdura il vincolo federativo dell'associazione cui partecipano e secondo le modalità stabilite dalla Federazione.

TITOLO II - SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 2

Nel rispetto dei principi condivisi dagli Enti federati democraticità, trasparenza, onestà, legalità, lealtà, professionalità, riservatezza, non discriminazione, la Federazione si propone:

- a) come intenzione primaria, la **rappresentanza unitaria** in tutte le sedi rappresentative e istituzionali italiane e comunitarie degli enti federati per ogni questione deliberata, mantenendo, tuttavia, le associazioni federate la rappresentanza autonoma, totale ed assoluta in materia di interesse specifico;
- b) il **coordinamento delle iniziative ed attività** promosse nell'interesse generale delle Associazioni;
- c) la stipula di **protocolli d'intesa** e la predisposizione di piattaforme tematiche condivise;
- d) la **tutela degli interessi sociali ed economici** degli

enti confederati nei rapporti con Amministrazioni, Enti

e Istituzioni e con ogni altra organizzazione di

carattere economico o sociale italiana e comunitaria;

e) la **promozione e il consolidamento** del ruolo delle

organizzazioni operanti negli ambiti TIC, nonché il

riconoscimento del valore di questo a tutti i livelli

di interlocuzione pubblica e privata;

f) l'erogazione di ogni tipo di servizio di

informazione e promozione, formazione, assistenza e

consulenza agli operatori TIC in uno spirito comunque

non concorrenziale nei confronti dei membri delle

associazioni federate in un'ottica globale di

miglioramento continuo;

g) lo **studio e la promozione di iniziative legislative**

a favore degli interessi delle Associazioni federate,

subordinate agli interessi superiori della collettività;

h) lo **svolgimento di ogni attività**, anche arbitrale,

nell'interesse degli associati;

i) la **designazione dei rappresentanti** in Enti e

Organismi Nazionali e Internazionali ove la

rappresentanza sia richiesta in modo unitario;

j) la **promozione e la partecipazione** ad attività

culturali, sociali, economiche e, in genere, ad ogni

altra attività finalizzata ad offrire un contributo

alla crescita del Paese e del sistema di valutazione

della conformità;

k) la **partecipazione ad attività di tipo normativo e regolatorio.**

Alla Federazione sarà consentito l'esercizio di attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Federazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto.

TITOLO III - FEDERATI

Articolo 3

Possono far parte di ASSOTIC gli Enti operanti in ambito TIC, che si riconoscano nei principi della Federazione.

Articolo 4

Sono soci fondatori tutti gli Enti che aderiranno alla Federazione, sottoscrivendo il presente Statuto al momento della costituzione della stessa Federazione.

A far seguito da tale momento, qualsiasi altro Ente che volesse entrare a far parte di ASSOTIC, dovrà inoltrare domanda di ammissione al Presidente *pro-tempore*, allegando una scheda informativa, contenente i dati previsti dal Regolamento; seguirà, da parte del

Consiglio Federale, l'istruttoria di ammissione secondo quanto stabilito dal regolamento.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 5

Dalla data della delibera di ammissione decorreranno diritti ed obblighi per l'Ente ammesso, ivi compreso il versamento della quota annua associativa. L'iscrizione alla Federazione s'intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso in qualunque momento nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 6

Gli Enti federati, **pur mantenendo la totale autonomia e rappresentanza**, sono tenuti:

- a) ad osservare le delibere adottate dagli organi della Federazione sugli scopi sociali e a non assumere iniziative in contrasto con le delibere stesse;
- b) a pagare regolarmente le quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 7

La cessazione della qualifica di Ente federato potrà avvenire, con effetto immediato:

- a) per cessazione dell'attività dell'Ente federato;
- b) per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente della Federazione;

c) per esclusione decisa dal Consiglio Federale, con delibera motivata, per inadempimento agli articoli del presente Statuto, ovvero per il mancato rispetto di una o più delibere adottate con le maggioranze di cui al presente Statuto dallo stesso Consiglio federale;

d) per morosità per periodi superiori ad un anno.

Il provvedimento di esclusione emesso dal Consiglio Federale dovrà essere comunicato all'Ente dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente della Federazione.

Articolo 8

La carica di membro di organi della Federazione è incompatibile con l'adesione ad altri organismi che abbiano scopi o deliberazioni in chiaro contrasto con quelli della federazione.

Con proprio regolamento, il Consiglio federale adotta il Codice Etico e di Condotta al quale sono tenuti ad attenersi tutti i membri.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 9

Sono organi della Federazione:

1. l'Assemblea Federale
2. il Consiglio federale;

3. il Presidente;

4. i Vicepresidenti di Settore;

5. il Segretario;

6. il Tesoriere;

7. l'Organo di controllo, qualora sia nominato;

8. il Revisore dei conti, qualora sia nominato;

9. il Collegio dei Probiviri, qualora sia nominato.

Su iniziativa dei Vicepresidenti e con approvazione del

Consiglio Federale, saranno inoltre costituiti appositi

Gruppi di Lavoro che dureranno in carica per il periodo

di tempo indicato nella delibera istitutiva e comunque

per un periodo non eccedente la durata in carica del

Consiglio federale che li ha istituiti.

Tutte le deliberazioni degli organi federali sono,

salvo diversa disposizione, immediatamente esecutive.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite ad

eccezione di quelle di eventuali professionisti

esterni, quali il revisore dei conti e i probiviri.

TITOLO V - L'ASSEMBLEA FEDERALE

Articolo 10

L'Assemblea è composta dai Rappresentanti degli Enti

Federati in regola con gli obblighi statutari e con il

versamento dei contributi dell'anno precedente, che può

essere effettuato sino a cinque giorni prima della data

dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio (ove la redazione di quest'ultimo non possa essere effettuata nella forma del rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e della delibera contributiva; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Federale ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli enti federati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è normalmente convocata dal Presidente dell'Associazione per via telematica con messaggio a ricezione certa di tutti i componenti, all'indirizzo dagli stessi comunicato. In caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente, l'Assemblea viene convocata da un Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Non sono ammessi al voto gli Enti che non sono in regola con i pagamenti di cui all'articolo 5. Si applica l'articolo 2373 c.c. in

quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie oppure sulla fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è richiesto il voto unanime di tutti gli Enti associati.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea:

a) approva la politica generale della Federazione contribuendo alla formulazione dei relativi indirizzi;

b) delibera sulle Relazioni annuali del Consiglio Federale;

c) approva il Bilancio consuntivo annuale, quello preventivo e il relativo programma di attività;

d) ratifica l'importo dei contributi associativi;

e) delibera in materia di esclusione di Enti Federati, ove l'ente escluso faccia ricorso avverso il provvedimento di esclusione emesso dal Consiglio Federale;

f) stabilisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Federale;

g) se necessario nomina l'Organo di controllo;

h) se necessario nomina il Revisore dei Conti;

i) se necessario nomina i membri del Collegio dei Probiviri;

j) determina i compensi e gli emolumenti da corrispondere ai membri degli Organi associativi;

k) delibera in ordine all'accettazione di elargizioni,

donazioni e lasciti;

l) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto,

nonché sulle decisioni di compiere operazioni che

comportino una sostanziale modifica degli scopi

associativi o dei diritti degli Enti Federati;

m) delibera in merito allo scioglimento della

Federazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo,

provvedendo, se del caso, alla nomina di Commissari

liquidatori.

L'Assemblea delibera altresì su qualsiasi altra

questione sottoposta al suo esame dal Consiglio

Federale e su qualsiasi altro argomento riservato dalla

legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

TITOLO V - IL CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 11

Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo politico

e di governo della Federazione. Esso è composto dalle

persone indicate dagli Enti federati. I componenti del

Consiglio Federale restano in carica due anni e sono

rieleggibili.

Il primo Consiglio Federale è nominato nell'atto

costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea Federale.

Articolo 12

Sono compiti del Consiglio Federale:

a) la definizione delle politiche, degli obiettivi e

delle strategie e la valutazione dei risultati della Federazione;

b) l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti di Settore nominati tra i propri membri;

c) la revoca, mediante mozione di sfiducia, del Presidente e dei Vicepresidenti;

d) la ratifica, su proposta ed iniziativa dei Vicepresidenti, della costituzione dei Gruppi di Lavoro;

e) l'eventuale partecipazione ad iniziative che siano strumentali al perseguimento dei fini federativi e statutari;

f) la predisposizione del bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;

g) la proposizione all'assemblea della approvazione delle quote associative annuali e di ogni altro eventuale contributo complementare;

h) ogni altro argomento proposto dal Presidente.

Tutti i membri del Consiglio Federale dovranno operare esclusivamente con spirito di servizio e di dedizione ai principi statutari della Federazione.

Articolo 13

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente o da un Vicepresidente; le riunioni possono essere svolte anche mediante videoconferenza, ogni qual volta essi ne sentano la necessità e di norma trimestralmente.

L'ordine del giorno è proposto da chi chiede la riunione. Il segretario cura la relativa verbalizzazione.

Il Consiglio Federale è convocato **per via telematica** con messaggio a ricezione certa a tutti i componenti all'indirizzo dagli stessi comunicato all'atto della accettazione della carica. Le riunioni si svolgono presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Possono svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano nella carica o, a parità di anzianità nella carica, da quello

più anziano in età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Tutte le delibere del Consiglio Federale sono assunte all'unanimità dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

TITOLO VI - IL PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente dura in carica due anni, ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio. La carica del Presidente è riconfermabile per un solo mandato.

Articolo 15

Tutti i membri del Consiglio Federale dovranno operare esclusivamente con spirito di servizio e di dedizione ai principi statutari della Federazione.

TITOLO VIII - I SETTORI E I VICEPRESIDENTI

Articolo 16

La Federazione, al momento dell'approvazione del presente Statuto, è articolata nei seguenti settori:

1. Settore del **Testing** che comprende tutte le attività di laboratorio incluse le tarature;
2. Settore delle **Ispezioni**;

3. Settore delle **Certificazioni** di Sistema, Prodotto e

Personale per la sfera volontaria e cogente.

La Federazione, laddove possibile, promuove le attività sotto l'auspicio dell'accreditamento.

I Settori sono coordinati ciascuno da un Vicepresidente nominato tra i componenti del Consiglio Federale.

La durata della carica dei Vicepresidenti coincide con quella del Presidente in carica al momento della loro nomina ed è riconfermabile per un solo mandato.

Ai Gruppi di lavoro proposti dai Vicepresidenti di settore e deliberati dal Consiglio Federale, possono partecipare delegati di qualsiasi organismo aderente alle Associazioni federate. I risultati dell'attività dei gruppi di lavoro sono riportati dai Vicepresidenti al Consiglio federale.

Articolo 17

In merito a relazioni con Istituzioni, Enti di Accredитamento, Organismi normatori, le Associazioni, così come i loro aderenti, possono avere interessi in uno o più ambiti del settore TIC (Testing, Inspection & Certification).

Nei confronti del mondo esterno la posizione ufficiale della Federazione è espressa attraverso il Presidente.

TITOLO IX - IL SEGRETARIO

Articolo 18

La segreteria ha come obiettivo della sua attività il funzionamento ottimale della federazione e la sua gestione trasparente ed efficiente sul piano organizzativo, economico e contabile.

Coadiuvata il Presidente nonché gli organi collegiali nell'espletamento delle loro attività e partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali assumendone le funzioni di Segretario.

Cura la redazione del verbale delle riunioni del Consiglio federale, si occupa di tutte le comunicazioni formali della federazione e, in particolare, provvede all'invio degli avvisi di convocazione delle riunioni.

TITOLO X - IL TESORIERE

Articolo 19

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio federale tra i membri al suo interno. Predispose il bilancio preventivo e consuntivo e, con la collaborazione attiva del Presidente e dei Vicepresidenti, procede a tutti gli incassi e pagamenti e cura la contabilità.

TITOLO XI - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Articolo 20

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea Federale nomina un Organo di controllo monocratico, scegliendo per ricoprire tale

incarico una persona tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 c.c.. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Federazione ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al citato art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora l'incarico di Organo di controllo sia rivestito da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, questi può altresì svolgere la funzione di Revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia incaricato a tal fine un diverso soggetto specifico.

Il Revisore ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della federazione, di accertarne la consistenza di cassa e di redigere una relazione al bilancio annuale. Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO XII - I PROBIVIRI

Articolo 21

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

L'indicazione del Presidente è fatta dall'assemblea all'atto dell'elezione del Collegio stesso.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da soggetti non iscritti nelle organizzazioni federate.

Il Collegio dei Probiviri:

a) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra associati in materia federativa;

b) esprime, su richiesta, parere in materia statutaria, al presidente e agli organi collegiali.

Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

TITOLO XIII - DECADENZA E REVOCA PER ASSENZA

Articolo 22

I rappresentanti nominati dalla Federazione negli organismi di qualsiasi tipo che, nel corso dello stesso anno solare, risultino assenti per più di tre volte dalle riunioni indette dall'organismo nel quale sono nominati, potranno essere revocati dal Consiglio federale.

I rappresentanti, di cui al comma precedente, hanno l'obbligo, se convocati, di partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e, più in generale, di garantire il rispetto delle linee politiche della Federazione.

TITOLO XIV - QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 23

La quota associativa annuale e le modalità di pagamento sono proposte dal Consiglio Federale e approvate dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto.

TITOLO XV - PATRIMONIO

Articolo 24

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da contributi, sottoscrizioni, erogazioni e donazioni.

Durante la vita dell'Associazione, è vietata la

distribuzione, anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di

fondi o riserve, a meno che tale distribuzione e le relative destinazioni non siano stabilite dalla legge.

TITOLO XVIII - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI - DURATA

Articolo 25

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il novantesimo giorno dell'anno successivo il Presidente invierà a tutte le Associazioni aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, e il preventivo per l'anno corrente. L'Assemblea dovrà approvare il bilancio entro il 30 giugno.

Articolo 26

La Federazione ha durata illimitata.

TITOLO XVII - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Articolo 27

Le proposte di scioglimento della Federazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea se deliberate dal Consiglio Federale a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Federale.

L'Assemblea - da convocarsi con lettera raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata - delibera lo scioglimento con la maggioranza dei tre quarti del numero complessivo dei voti spettanti a tutti gli

Associati Effettivi.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione,

l'Assemblea procederà immediatamente alla nomina di uno

o

più Commissari liquidatori, sempre con la maggioranza

di cui sopra, determinandone i poteri ed i compensi

e definendo i criteri di destinazione del residuo

patrimonio associativo, in conformità a quanto

stabilito dalla legge.

TITOLO XVIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si

rimanda al Regolamento che costituisce integrazione del

presente documento e, per quanto applicabili, alle

norme di legge.

Il Regolamento viene predisposto dal Consiglio Federale

e approvato dall'Assemblea. Eventuali modifiche

dovranno seguire il medesimo iter.